

**ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
FRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
E AGENTI DI ASSICURAZIONE**

(Pubbl. sulla "Gazzetta Ufficiale", n. 252, Parte II, del 31 ottobre 1931-X.)

Estratto da "Contratti Collettivi di Lavoro"
Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni
Fascicolo 57 - 31 ottobre 1931 - Allegato n. 238

MCMXXXI

R O M A

ANNO X - E. F.

EDIZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE ED AGENTI DI ASSICURAZIONE.

1. — Tra la Confederazione Nazionale Fascista del Credito e dell'Assicurazione, che agisce in nome e per conto della Federazione Nazionale Fascista delle Imprese assicuratrici, e la Confederazione Nazionale Fascista del Commercio, che agisce in nome e per conto degli Agenti di assicurazione rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista degli Agenti del Commercio, si stabilisce quanto segue:

2. — Agli effetti delle disposizioni che seguono è Agente di Assicurazione colui al quale viene conferito direttamente e per iscritto, dalla Direzione o dalla Rappresentanza legale della Compagnia, il mandato di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione di un'Agenzia e allo sviluppo degli affari e che svolge i suoi rapporti direttamente con la Direzione della Compagnia.

Il mandato può anche comprendere l'autorizzazione di concludere e di eseguire contratti di assicurazione a nome e per conto della Compagnia.

Si chiarisce ad abbondanza ed in via di esemplificazione che sono pertanto esclusi dal presente Accordo gli Agenti in economia che gestiscono l'Agenzia per conto della Compagnia, gli Agenti in sottordine dipendenti da una gestione in economia, gli Agenti che non hanno mandato scritto e diretto da parte della Direzione o della Rappresentanza legale della Compagnia e i Subagenti.

3. — Il mandato conferito dalla Compagnia a tempo indeterminato (contratto di Agenzia) può cessare:

a) per revoca pura e semplice col preavviso di un mese. In questo caso spetteranno all'Agente revocato — dopo il terzo anno di gestione — gli indennizzi previsti agli articoli 4, 5, 7 e 8, nonché l'indennità di cui l'art. 6 per i rami e le anzianità ivi determinati.

Il periodo di preavviso è di due mesi per le Agenzie, le quali, nell'anno solare precedente a quello della revoca, abbiano incassato per premi netti ed addizionali di gestione, per i rami ai quali si applica il presente Accordo, una somma complessiva superiore al milione. In questo caso è in facoltà della Compagnia di corrispondere in luogo del secondo mese di preavviso un indennizzo pari a 1/24 delle provvigioni lorde pagate nell'anno precedente;

b) per revoca per giusta causa. In questo caso nulla spetterà

×
×

4. — *Calcolo dell'indennizzo per i Rami: Incendi - Infortuni individuali - Responsabilità Civile - Furti - Cristalli, e Tous-risques per i Rami suddetti.*

L'indennizzo viene calcolato sulla base dell'incremento appor-
tato dall'Agente al portafoglio.

L'incremento consiste nella differenza tra il monte premi (cumulo premi da esigere, addizionali comprese, ma esclusa la tassa governativa) esistente alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui avviene la cessazione dell'Agente stesso ed il monte premi esistente alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui avvenne la nomina.

Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale per arretrati e storni, la cui misura sarà del 20% per i rami Incendi, Furti, Cristalli, e del 33 1/3% per i rami Infortuni Individuali e Responsabilità Civile e Tous-risques.

La percentuale da applicarsi a favore dell'Agente sulla cifra di incremento netto dalla deduzione di cui sopra, sarà la seguente (computata a scaglioni sul cumulo complessivo del monte premi di tutti i rami esercitati dalla Compagnia) e contemplati nel presente articolo:

Fino a L.	50.000	il 4 %
Da »	50.000 fino a L. 150.000	il 3 %
Da »	150.000 » » 300.000	il 2 %
Da »	300.000 » » 500.000	l' 1,50 %
Oltre le »	500.000	l' 1 %

Le percentuali in tale tabella esposte verranno aumentate del 50% per gli Agenti professionisti. Si intende per Agente professionista quegli che dedica la massima parte del suo tempo e della sua attività all'industria assicurativa e che non eserciti alcun'altra professione o commercio o industria all'infuori di quella di Agente di Assicurazione. La qualità di Agente professionista non è esclusa dalla rappresentanza di altre Compagnie, purché tale Agente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Compagnia o Società che deve liquidare l'indennizzo.

Allorquando la determinazione del monte premi non risulterà dalla contabilità della Compagnia, si assumerà come base di calcolo un monte premi convenzionale che così si stabilisce:

a) nel caso sia impiegato il monte premi all'inizio della gestione esso sarà calcolato applicando all'importo complessivo dei premi netti e addizionali di gestione incassati in quell'anno l'eguale proporzione esistente fra il primo monte premi conosciuto e l'importo complessivo degli introiti dell'anno solare al quale questo monte premi si riferisce;

b) qualora sia imprescissato l'incasso annuale relativo all'inizio della gestione, si procederà al calcolo di quest'ultimo in base agli introiti degli anni successivi regolarmente contabilizzati facendo una

opportuna proporzione in base al numero degli anni ed ai progressi di anno in anno realizzati;

c) è in facoltà della Compagnia, per semplificazione di calcolo, di determinare il monte premi per il computo dell'indennizzo applicando il moltiplicatore 6 all'incasso dell'anno solare immediatamente precedente all'inizio della gestione ed all'incasso dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la cessazione del mandato.

In caso di passaggio di impetrante territorio e rispettivo portafoglio premi avvenire da un'altra Agenzia (non limitato a qualche singola polizza) avvenuto durante il periodo preso in esame, per il calcolo dell'eventuale indennizzo sarà da escludersi, per l'Agenzia assuntrice, il monte premi trasferito all'atto del detto passaggio.

All'incontro, se nel periodo preso in esame fosse stata sottratta ad un'Agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo Comune o qualche singola polizza) sarà tenuto calcolo, a vantaggio dell'Agenzia predetta, della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, sulla base dello storno premi avvenire eseguito all'atto dello stralcio. Ciò quando il Rappresentante non abbia ricevuto qualche speciale compenso in cambio di tale diminuzione di portafoglio.

5. — *Ulteriore indennizzo per i predetti Rami.*

In aggiunta all'indennità spettante in base all'art. 4 sarà liquidato il seguente indennizzo:

Agli agenti professionisti che abbiano avuto nell'anno solare immediatamente precedente a quello nel quale avvenne la cessazione del mandato, un incasso globale di almeno L. 30.000 per i rami Incendi, Furti, Cristalli, Infortuni Individuali, Cumulative a tariffa individuale e Responsabilità Civile, in quanto esercitati dalla Compagnia che deve corrispondere l'indennizzo, sarà concessa un'indennità suppletiva calcolata sulla somma dei premi netti e addizionali di gestione da essi annualmente incassati nelle rispettive Agenzie per i rami suddetti a partire dal 1° gennaio 1926 (e per quelli nominati successivamente, a partire dal 1° gennaio successivo all'inizio della gestione) fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui lasceranno l'Agenzia. In ogni caso la somma sulla quale dovrà essere calcolata l'indennità non potrà superare la somma dei premi netti e addizionali di gestione incassati durante gli ultimi 20 anni di gestione dell'Agenzia.

Su tale somma verranno applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

- fino a L. 200.000, l'1,20% (uno e venti cent. per cento);
- da L. 200.000 a L. 1.000.000, 0,80% (ottanta cent. per cento);
- oltre L. 1.000.000, 0,40% (quaranta cent. per cento).

Per gli Agenti che al 31 dicembre 1930 contavano 18 o più anni di gestione di Agenzia, l'inizio per il computo della somma dei pre-

★

mi netti incassati, comprese le addizionali di gestione, si intende retrodatato al 1° gennaio 1924. Per quelli che al 31 dicembre 1930 avevano 25 o più anni di gestione l'inizio del computo della somma dei premi netti incassati, comprese le addizionali di gestione si intende retrodatato al 1° gennaio 1921. Anche in questi casi la somma sulla quale dovrà essere calcolata l'indennità non potrà superare la somma dei premi netti ed addizionali di gestione incassati durante gli ultimi 20 anni di gestione dell'Agenzia.

6. — *Indennizzo di revoca del mandato dopo otto anni di gestione per i Rami predetti.*

E' stabilito un ulteriore indennizzo a favore dell'Agente che, avendo compiuto gli otto anni di gestione, sia revocato dalla Compagnia senza giusta causa.

Tale indennizzo, indipendente da quelli di cui agli articoli 4 e 5, sarà pari al 5% della provvigione globale netta di un anno afferente i rami di cui all'art. 4 (cioè al netto di storni o rimborsi provvigioni in conseguenza di annullazioni o riduzioni di contratti) stabilita in base alla media dell'ultimo quinquennio aumentabile di tante volte il 5% suddetto, quanti sono gli anni o frazione di anno oltre gli otto anni, sino a raggiungere la misura massima del 50% delle provvigioni globali dell'ultimo esercizio.

7. — *Calcolo dell'indennizzo per il Ramo Vita.*

L'indennizzo in caso di revoca del mandato o di morte dell'Agente viene calcolato nella misura del 0,50% sulle eccedenze degli incassi globali annui.

Come termine di raffronto per la determinazione dell'eccedenza incassi si prendono gli incassi premi netti dell'esercizio precedente all'inizio della gestione dell'Agente e quelli dell'esercizio precedente alla cessazione.

Per le Compagnie che già esercitavano il ramo Vita prima della legge 29 aprile 1923, n. 966, il primo termine di raffronto non potrà essere anteriore all'incasso dell'esercizio 1926.

Per le altre Compagnie il primo termine di raffronto non potrà essere anteriore all'incasso dell'esercizio 1930.

8. — *Calcolo dell'indennizzo per il Ramo Grandine.*

Per il ramo Grandine, in caso di revoca del mandato o di morte dell'Agente, sarà concessa un'indennità calcolata a libera scelta della Compagnia o Società o sulla somma dei premi netti e addizionali di gestione incassati dall'Agente ovvero sulla somma delle provvigioni allo stesso liquidate durante la sua gestione a datare dal 1° gennaio 1931. In ogni caso la somma su cui dovrà essere calcolata l'indennità, non potrà superare la somma dei premi netti e

addizionali di gestione incassati o delle provvigioni liquidate durante gli ultimi 10 anni di gestione.

Se l'indennità è calcolata sulla somma complessiva di incassi, verranno applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

Fino a	L. 1.000.000	0,50 %
Da L. 1.000.000 a »	2.000.000	0,40 %
Da » 2.000.000 a »	3.000.000	0,30 %
Da » 3.000.000 a »	4.000.000	0,20 %
Oltre L. 4.000.000		0,10 %

Se l'indennità è calcolata sulla somma complessiva delle provvigioni, verranno applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

Fino a	L. 100.000	5 %
Da L. 100.000 a »	200.000	4 %
Da » 200.000 a »	300.000	3 %
Da » 300.000 a »	400.000	2 %
Oltre L. 400.000		1 %

Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente Accordo ogni Compagnia si riserva di dare comunicazione del sistema che intende applicare ai propri Agenti.

Resta inteso che per il ramo Grandine l'indennità sarà liquidata a parire dal 1° gennaio 1931 e che perciò nessun compenso spetterà ad alcun Agente e per alcun titolo per gli anni di servizio prestati anteriormente a tale data.

9. — *Pagamento dell'indennizzo.*

Gli indennizzi così calcolati saranno pagabili all'Agente per il 40% immediatamente dopo la concorde chiusura dei conti, e per il rimanente 60% in tre rate annuali delle quali la prima dopo un anno dalla cessazione del mandato. Però:

a) Saranno pagati senz'altro e senza trattenuta alcuna agli aventi diritto in caso di morte dell'Agente durante la sua gestione;

b) Saranno scontabili su domanda dell'interessato, al tasso ufficiale della Banca d'Italia, nel caso di cui all'art. 3 lettera d);

c) In caso di morte dell'Agente nel periodo di corresponsione delle rate annuali dell'indennizzo, la rimanenza verrà corrisposta agli aventi diritto in una sola rata per il residuo termine;

d) Non saranno più pagati se l'Agente che ha lasciato la Compagnia per dimissioni passi ad altra Compagnia concorrente con funzioni di produzione o di sviluppo della medesima in zona in cui già aveva operato nel quinquennio precedente le dimissioni oppure in provincia limitrofa. E ciò senza pregiudizio dell'azione di danni;

e) Non saranno più pagati se l'Agente che è cessato per revoca abuserà delle notizie attinte presso l'Agenzia già da lui ge-

stita o comunque compirà atti di concorrenza sleale, senza pregiudizio dell'azione di danni.

Dagli indennizzi calcolati a termine del presente Accordo e spettanti all'Agente od ai suoi aventi causa, sarà dedotto il valore delle prestazioni cui avessero rispettivamente diritto o che avessero già percepito per atti di previdenza compiuti a loro favore dalla Compagnia per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un Agente fosse iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione della Compagnia.

Gli indennizzi all'Agente o agli aventi diritto saranno pagati dopo la chiusura dei conti relativi alla gestione e versamento del relativo saldo.

Quando si tratti di cessazione di gestione affidata in solido a più Rappresentanti, gli indennizzi da liquidare saranno devoluti agli stessi in parti eguali, salvo diversi accordi temporaneamente comunicati alla Compagnia per iscritto.

Se taluno di essi viene confermato o riassunto dalla Compagnia (fermi restando, ben inteso, i diritti di anzianità in lui maturati), solo agli uscenti verrà liquidata la parte di indennità che loro spetta; ed il diritto di rivalsa di cui in appresso si eserciterà sui nuovi, compresi i confermati o riassunti in carica.

Quando si tratti di gestione affidata ad una Società commerciale, dovranno essere precisate preventivamente, da parte della Società stessa, la persona o le persone fisiche alle quali s'intende conferito il mandato a tutti gli effetti previsti dal presente Accordo.

Ove si tratti però di Società in accomandita per azioni, saranno dovuti soltanto gli indennizzi previsti per il caso di revoca e di dimissioni, i quali saranno pagati ai legali rappresentanti della Società. Quando si tratti di gestione affidata ad una Società anonima non sarà dovuto, per il caso di revoca o dimissioni, alcun indennizzo.

Salvo differenti accordi, quando la Compagnia dichiarerà di non accettare la proposta di sostituzione totale o parziale delle persone fisiche originariamente designate o l'aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già in carica, il mandato si intenderà risolto *ipso jure* con le stesse conseguenze previste dal presente Accordo per il caso di dimissioni.

10. — *Rivalsa.*

E' riconosciuto alla Compagnia il diritto di rivalsa verso gli Agenti subentrati per l'indennizzo dovuto agli Agenti cessati o loro aventi causa.

11. — *Decorrenza.*

Il presente Accordo avrà vigore per dieci anni decorribili dal 15° giorno dopo la sua pubblicazione.

Quattro mesi prima della scadenza le parti potranno denunciare l'Accordo mediante lettera raccomandata.

In difetto di questa tempestiva denuncia, la durata dell'Accordo si intenderà prorogata per ulteriori cinque anni e così di seguito di quinquennio in quinquennio.

Il presente Accordo non è applicabile alle pendenze in corso alla data della sua pubblicazione per cessazioni dal mandato avvenute prima della pubblicazione stessa.

12. — Le controversie di carattere collettivo circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo verranno sottoposte all'esame delle rispettive Federazioni per il tentativo di conciliazione

Roma, addì 12 ottobre 1931-IX.

Per la Confederazione Naz. Fasc. del Credito e dell'Assicurazione: Il Presidente: avv. G. BIANCHINI. — Per la Confederazione Naz. Fasc. del Commercio: Il Presidente: F. LANTINI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZ. DELLE CORPORAZIONI

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra Imprese di assicurazione ed Agenti di assicurazione, concluso il 12 ottobre 1931 tra la Confederazione Nazionale Fascista del Credito e dell'Assicurazione e la Confederazione Nazionale Fascista del Commercio;

Vista la lettera in data 12 ottobre 1931 (1) con la quale le pre-

(1) CONFEDERAZIONE NAZ. FASC. DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE
CONFEDERAZIONE NAZ. FASC. DEL COMMERCIO

Roma, 12 Ottobre 1931 (IX)

A S. E. il Presidente del
Consiglio Nazionale delle Corporazioni
ROMA

V. E. conosce la importanza che ha, per la industria delle assicurazioni l'ordinamento di quegli organi periferici che prendono il nome di *Agenzie*, ed altresì la distinzione tra le *Agenzie in gestione economica* e le *Agenzie in gestione liberale*. La prime sono condotte dalle Imprese per conto proprio e per mezzo di propri impiegati: le seconde sono affidate a persone o ditte che le gestiscono per proprio conto ed a proprio rischio, e perciò, nell'ingrandimento corporativo sono state assegnate, senza alcun loro dissenso (anzi in piena rispondenza al voto del loro Congresso, 11 e 12 febbraio 1930), alla Confederazione dei datori di lavoro del commercio.

La convenienza che i rapporti tra Imprese di Assicurazione e Agenti liberi, molto delicati e complicati, siano rechi da un contratto di carattere collettivo è indiscutibile. Di tale convenienza si resero conto fin dal 1919 gli stessi interessati i quali, attraverso le loro Associazioni, addirittura allora alla vigente Con-

dette Confederazioni chiedono concordemente che sia concesso l'assenso affinché quell'Accordo economico sia sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni;

Visto l'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Dichiara

nulla osta a che il Consiglio Nazionale delle Corporazioni ratifichi l'Accordo economico collettivo sopra menzionato.

Roma, 15 ottobre 1931-IX.

Il Capo del Governo:

MUSSOLINI

Ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni in data 19 ottobre 1931-IX.

Il Segretario Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni:

ANSELMI

venzione 20 giugno 1920 per regolare alcuni punti più importanti del rapporto di agenzia limitatamente a certi rami di assicurazione.

La opportunità di una revisione di quella Convenzione, anche in relazione alle nuove norme che regolano la validità ed efficacia dei contratti stipulati dalle Associazioni Sindacali, ha determinato la Confederazione Nazionale Fascista del Credito e dell'Assicurazione, per le Imprese di Assicurazione, e la Confederazione Nazionale Fascista del Commercio, per gli Agenti, a negoziare e concludere l'Accordo che esse si onorano di sottoporre all'Ecc. Vostra.

Data la natura speciale del rapporto, che, a giudizio dei sottoscritti, non rientra tra quelli che possono essere oggetto delle norme previste dalla legge 3 aprile 1926 sui contratti collettivi di lavoro, chiedono che in considerazione della grande importanza della materia, l'Accordo in parola, per il quale ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206, sia sottoposto per la ratifica al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, a tutti gli effetti in detto articolo stabiliti.

Tale ratifica si presenta necessaria a riconferma della figura giuridica dell'agente assuntore dell'Agenzia di assicurazione e delle particolari caratteristiche, esigenze e finalità del rapporto di agenzia, per cui questo viene a rientrare, anziché nella categoria dell'impiego privato, in quella del mandato commerciale autonomo previsto e regolato dal Codice di Commercio.

E' perciò utile ed appare anzi necessario dare obbligatorietà all'accordo stesso ed a questo fine le due Confederazioni sottoscritte chiedono insieme, al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ai sensi del disposto 1° comma e 3° comma dell'articolo 12 legge 20 marzo 1930, n. 206, di ratificare l'Accordo conchiuso con le conseguenze di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo stesso.

Per la Confederazione Naz. Fasc. del Credito e dell'Assicurazione:

Il Presidente: G. BIANCHINI — *Per la Confederazione Naz. Fascista del Commercio:* Il Presidente: F. LANTINI.